

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE SPORTIVA D'APPELLO II<sup>a</sup> SEZIONE

### COMUNICATO UFFICIALE N. 016/CSA (2014/2015)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 5 novembre 2014, ha adottato le seguenti decisioni:

#### I° COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Daniele Cantini, Avv. Serapio Deroma – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**1. RICORSO VIGOR LAMEZIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MERCURI ANTONIO SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE BERRETTI, MESSINA/VIGOR LAMEZIA DEL 18.10.2014** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 26/TB del 22.10.2014)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Vigor Lamezia di Lamezia Terme (Catanzaro). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**2. RICORSO VIGOR LAMEZIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CACCAMO DANILO SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE BERRETTI, MESSINA/VIGOR LAMEZIA DEL 18.10.2014** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 26/TB del 22.10.2014)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Vigor Lamezia di Lamezia Terme (Catanzaro). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**3. RICORSO S.F. AVERSA NORMANNA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PAOLO CARBONARO SEGUITO GARA MARTINA FRANCA/AVERSA NORMANNA DEL 18.10.2014** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. 59/DIV del 21.10.2014)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.F. Aversa Normanna di Aversa (Caserta). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**4. RICORSO A.S.D. U.S. AGROPOLI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CIOLLI SIMONE SEGUITO GARA ROCCELLA/AGROPOLI DEL 26.10.2014** (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 41 del 29.10.2014)

La C.S.A in accoglimento del ricorso come sopra proposto società A.S.D. U.S. Agropoli di Agropoli (Salerno), riduce la sanzione inflitta al calciatore Ciolli Simone a 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**II° COLLEGIO**

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Nicolò Schillaci, Prof. Mauro Sferrazza – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**5. RICORSO CELANO F.C. MARSICA AVVERSO LE SANZIONI:**

- **AMMENDA DI EURO 5.000,00;**
- **OBBLIGO DI DISPUTA 2 GARE IN CAMPO NEUTRO A PORTE CHIUSE,**

**INFLITTE SEGUITO GARA CELANO F.C. MARSICA SRL/RECANATESE DEL 19.10.2014** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 38 del 22.10.2014)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto società Celano Marsica di Celano (l'Aquila), riduce la sola sanzione pecuniaria all'ammenda di €3.000,00. Conferma per il resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**6. RICORSO CELANO F.C. MARSICA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. CALABRESE MASSIMO INFLITTA SEGUITO GARA CELANO F.C. MARSICA SRL/RECANATESE DEL 19.10.2014** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 38 del 22.10.2014)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Celano Marsica di Celano (l'Aquila). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**7. RICORSO S.S. VIRTUS LANCIANO 1924 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. THIAM MAME BABA SEGUITO GARA AVELLINO/VIRTUS LANCIANO DEL 25.10.2014** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 37 del 26.10.2014)

La C.S.A., sentito l'Arbitro, respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S. Virtus Lanciano di Lanciano (Chieti). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**8. RICORSO A.S. AVELLINO 1912 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ELY RODRIGO SEGUITO GARA AVELLINO/VIRTUS LANCIANO DEL 25.10.2014** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 37 del 26.10.2014)

La C.S.A., sentito l'Arbitro, respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S. Avellino 1912 di Avellino. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Piero Sandulli

**Pubblicato in Roma il 5 novembre 2014**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio